



CITTÁ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

VI SETTORE LL.PP.

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO, SECONDO I DETTAMI DEL
COMMA 4 DELL'ART. 59 DEL D. LGS. 163/2006, PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEGLI
IMPIANTI SEMAFORICI NEL**

BIENNIO 2013-2014

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

PROGETTAZIONE
4° SERVIZIO - SETTORE LL.PP.
(geom. Angelo A. FORTE)

visto: **IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.**
(dott. ing. Biagio MAIULLARI)

Altamura, _____

INDICE

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI	1
articolo 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	1
articolo 2 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	2
articolo 3 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO	3
articolo 4 CATEGORIA DEI LAVORI ATTINENTI L'ACCORDO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	3
articolo 5 FORMULAZIONE DELL'OFFERTA	4
articolo 6 DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI	4
articolo 7 REVISIONE PREZZI	5
articolo 8 CAUZIONE E GARANZIE.....	5
articolo 9 PENALE.....	5
articolo 10 RISOLUZIONE CONTRATTUALE	6
articolo 11 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO	6
PARTE 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CON TRATTI DI AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	7
articolo 12 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI	7
articolo 13 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI ...	8
articolo 14 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	9
articolo 15 PAGAMENTI.....	10
articolo 16 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA	11
articolo 17 PERSONALE DELL'IMPRESA.....	11
articolo 18 ACCLARAMENTO DEI LAVORI	11
articolo 19 SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI.....	12
articolo 20 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	12
PARTE 3 - DISPOSIZIONI FINALI.....	13
articolo 21 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	13
articolo 22 RECAPITO OPERATIVO	13
articolo 23 CONTROVERSIE.....	13

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI

articolo 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato disciplina i contenuti riguardanti l' Accordo Quadro da stipulare con un solo operatore economico (art.59 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163) per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria della **segnaletica stradale e degli impianti semaforici** nel **biennio 2013-2014**.

Il presente Accordo Quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell'Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'Accordo Quadro.

Le prestazioni affidabili, in base all'Accordo Quadro a stipularsi, consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria **della segnaletica stradale e degli impianti semaforici**.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche **alla segnaletica stradale ed agli impianti semaforici** da eseguire sulla viabilità che dovesse entrare a far parte del patrimonio comunale, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'impresa affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione comprende, **per gli impianti semaforici**:

- verifica e controllo mensile del normale funzionamento di tutte le apparecchiature che costituiscono gli impianti semaforici veicolari normali e gli impianti semaforici lampeggianti;
- riparazione ed attivazione del singolo impianto in caso di avaria;
- sostituzione dei pezzi che si rileveranno inefficienti o prossimi all'esaurimento;
- pulizia di tutte le superfici luminose tale che sia assicurata la perfetta visibilità delle stesse da parte dell'utenza;

- controllo ripristino e/o variazione della temporizzazione degli intervalli di fase;
- controllo e verifica dei coordinamenti impiantistici per assicurare la loro corretta funzionalità;

per la segnaletica verticale ed orizzontale:

- smontaggio di vecchi pali e/o mensole a muro, di segnali di qualsiasi tipo montati su pali e/o staffe;
- installazione di pali e/o mensole a muro o su pali, segnali di qualsiasi forma e dimensione conformi ai dettami del Nuovo Codice della Strada, targhe di toponomastica, specchi parabolici, barriere paracarro in acciaio, ecc.;
- sverniciatura di vecchia segnaletica;
- realizzazione di primo impianto e/o rifacimento della segnaletica con impiego di vernici di diverso colore secondo le necessità e comunque nel rispetto dei dettami del Codice della Strada.

La durata dell'Accordo Quadro è stabilita all'art.2 del presente capitolato.

L'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente Accordo Quadro è stabilito all'art.3 del presente capitolato.

Il presente capitolato stabilisce altresì le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti di affidamento.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno affidati entro il limite massimo di importo stabilito ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso, anche se afferiscono ad una sola categoria di opere.

articolo 2 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà validità per il biennio 2013-2014 e fino al tetto massimo, per singolo anno, stabilito dall'art.3 del presente capitolato.

L'Accordo Quadro, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, potrà avere validità dal giorno successivo all'aggiudicazione dello stesso.

articolo 3 **AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO**

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, l'importo massimo delle lavorazioni che potranno essere affidate sulla base dell'Accordo Quadro a stipulare è definito **annualmente in € 84 000,00**, al netto dell'IVA di Legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell'importo annuale innanzi indicato e, quindi, non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

Ciascun affidamento di lavori non è condizionato ad alcun importo minimo e, pertanto, potrà essere di qualsiasi entità, oltre I.V.A. come per Legge.

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza aggiuntivi e all'eventuale redazione del PSC si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, gli stessi saranno definiti (qualora se ne verificano i presupposti) in sede di stima dei lavori ad affidarsi.

L'Amministrazione Comunale di Altamura si riserva il diritto di affidare all'impresa, aggiudicataria dell'accordo, lavorazioni fino all'utilizzo del ribasso d'asta.

articolo 4 **CATEGORIA DEI LAVORI ATTINENTI L'ACCORDO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

I lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale e degli impianti semaforici, da affidarsi nell'ambito dell'Accordo Quadro, rientrano tra quelli definiti alla categoria **OS 9 e OS 10 dell'allegato "A" al D.P.R. 05.10.2010 n.207**.

Ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento generale **le lavorazioni prevalenti oggetto dell'Accordo Quadro sono quelle definite nella richiamata cat. OS 9, mentre quelle della cat. OS 10 sono da ritenersi scorporabili e non subappaltabili.**

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in parola, dovrà essere espletata ai sensi dell'art.81 del D.Lgs. n.163/2006 mediante offerta con l'unico ribasso percentuale sui prezzi unitari ed esclusione delle offerte anomale.

articolo 5 **FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

L'impresa nella formulazione della propria offerta dovrà tener presente di tutti gli oneri e obblighi contenuti nelle categorie di lavorazione, nel presente disciplinare di appalto, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo incidere sulla successiva esecuzione dei necessari lavori sulla viabilità urbana.

articolo 6 **DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI**

I **prezzi unitari** in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno valutati i lavori, anche se non espressamente detto nella descrizione dei singoli articoli, comprendono sempre:

- a) per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada; -
- b) nel caso di lavoro notturno la spesa per la illuminazione del cantiere di lavoro; -
- c) tutte le spese per l'utilizzo dei mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanee e diverse, nonché mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo;
- d) gli oneri derivanti dalla eventuale esecuzione dei lavori parzializzata ed in tempi successivi, secondo le esigenze del traffico e della viabilità, nonché per le diverse necessità che si rappresenteranno e che ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori saranno ritenute giustificate;
- e) gli oneri per il rallentamento da sospensione dei lavori in conseguenza di interferenze dovute alla esecuzione di opere che si dovessero, in concomitanza e per qualsiasi altro giustificato motivo, all'occorrenza rendere necessari da parte di terzi, ovvero degli Enti erogatori di servizi tecnologici;
- f) la spesa che occorrerà per la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale necessaria per la eventuale chiusura al traffico, anche parziale, delle

strade interessate dai lavori, nonché per quella di indicazione dei percorsi alternativi alla viabilità interclusa;

articolo 7 **REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art.133, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.1664, primo comma, del codice civile.

articolo 8 **CAUZIONE E GARANZIE**

La cauzione provvisoria e quella definitiva dovranno presentarsi ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n.163/2006, rispettivamente, in sede di presentazione dell'offerta ed in sede di stipula del contratto riguardante l'Accordo Quadro.

La cauzione definitiva resterà vincolata a favore dell'Amministrazione Comunale per tutta la durata dell'Accordo Quadro e sarà svincolata successivamente all'avvenuto acclaramento dei lavori, stabilito al successivo art.18.

L'impresa appaltatrice, in attuazione dell'art.103 del D.P.R. n.554/1999, è obbligata altresì a prestare in sede di stipula del contratto di Accordo Quadro polizza di assicurazione per danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi dell'importo rispettivamente di € 500 000,00 e di € 500 000,00, che farà parte integrante dei singoli contratti di appalto anche se non esplicitamente richiamata.

articolo 9 **PENALE**

La penale, di cui all'art.145 del D.P.R. 05.10.2010 n.207, per la ritardata ultimazione dei singoli affidamenti, rispetto ai tempi indicati dalla Direzione Lavori nei singoli ordinativi di cui al successivo art.12, è fissata in **€ 100,00** (euro Cento) per ogni giorno di ritardo.

La penale sarà inserita nella contabilità dei lavori a debito dell'impresa.

articolo 10 **RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Qualora l'impresa incorrerà in una tardiva esecuzione e/o inosservanza delle disposizioni contenute nei singoli affidamenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con semplice atto amministrativo alla risoluzione dell'Accordo Quadro, senza ulteriore incombenza e con incameramento della cauzione definitiva valida.

articolo 11 **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO**

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti:

1. l'offerta dell'Impresa;
2. il presente capitolato speciale;
3. l'elenco prezzi unitari redatto dal 4° Servizio LL.PP., ed allegato al presente capitolato;
4. Il listino dei prezzi delle OO.PP. emanato dalla Regione Puglia nell'anno 2012, per le lavorazioni non comprese nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato;
5. Il listino dell'associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia (ARIAP) del 1° Semestre 2012 per le lavorazioni non comprese nei listini di cui ai precedenti punti 3 e 4.

PARTE 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CON TRATTI DI AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

articolo 12 **MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'impresa non potrà intraprendere alcuna attività lavorativa, se non avrà ricevuto disposizione di servizio, sottoscritta dalla Direzione Lavori e vistata dal RUP, al quale compete la gestione dell'importo complessivo impegnato per l'attuazione dell'Accordo Quadro, nella quale saranno indicate le lavorazioni a farsi, l'entità delle stesse ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate.

I lavori ordinati dovranno eseguirsi da parte dell'impresa aggiudicataria dell'accordo per qualsiasi ammontare, secondo le disposizioni fissate negli ordinativi innanzi citati, anche se afferiscono ad una sola categoria di opere.

Ogni singolo ordinativo, redatto nella forma di scrittura privata non autenticata e debitamente controfirmato per accettazione da parte del rappresentante dell'impresa aggiudicataria, farà parte integrante del contratto dell'accordo quadro e sarà oggetto di registrazione in caso di uso e, cioè, solo quando ci sarà contestazione per la esecuzione delle disciplinate lavorazioni.

Eventuali interventi per i quali sarà riconosciuta la esecuzione di urgenza dalla Direzione Lavori o dal Comando di Polizia Municipale, dovranno eseguirsi, anche su disposizione verbale o telefonica, limitatamente alle opere finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture, dei luoghi, etc., in qualsiasi giorno e orario, senza che la ditta aggiudicatrice dell'accordo debba pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi di elenco di riferimento.

Questi ultimi interventi devono essere determinate dalla Direzione Lavori con la successiva disposizione di servizio ad affidarsi all'impresa aggiudicataria dell'accordo.

La tardiva ultimazione dei lavori nei termini definiti e disposti negli ordinativi della Direzione Lavori, produrrà l'applicazione della penale prevista dall'art.9, mentre la tardiva esecuzione, oltre giorni dieci dalla data del singolo affidamento, comporterà l'applicazione della procedura prevista dall'art.10.

articolo 13 **OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI**

Nell'esecuzione delle lavorazioni ad affidarsi nell'ambito dell'Accordo Quadro a stipularsi, sono a carico dell'impresa appaltatrice, anche se non espressamente menzionati nei singoli atti di affidamento, i seguenti obblighi ed oneri:

- a)** il trasporto di tutto il materiale occorrente per la esecuzione dei lavori, lo sfrido, ogni prestazione in cantiere per la posa in opera;
- b)** il trasporto a rifiuto del materiale di risulta riveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, così come precisato nei relativi articoli del prezzario vigente, presso discariche autorizzate, compreso i relativi costi di conferimento e consegna alla direzione lavori della documentazione attestante il deposito dei materiali nei detti siti;
- c)** eventuale formazione del cantiere adeguatamente attrezzato per la esecuzione dei lavori affidati di volta in volta, la recinzione del cantiere ovvero della semi sede stradale che di volta in volta sarà oggetto dei lavori, la pulizia e la manutenzione dello stesso, le opportune segnalazioni di avviso di pericolo in modo da rendere sicuro il transito, la circolazione dei veicoli sarà regolarizzata mediante impianto semaforico provvisorio;
- d)** l'osservanza delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categorie, attualmente vigente;
- e)** il pagamento di eventuali tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e per licenze temporanee per passi carrabili;
- f)** spesa contrattuale;
- g)** il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso delle persone dipendenti da altre imprese operanti nella medesima zona, poiché affidatarie di altri lavori non comprese nel presente disciplinare;
- h)** la pulizia delle vie di transito e di accesso interessate dalla esecuzione dei lavori;
- i)** la manutenzione delle opere fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori;
- j)** l'osservanza delle leggi e decreti vigenti in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e vecchiaia e di altre disposizioni normative disciplinanti i lavori del presente appalto;

- k) lo sgombero del cantiere, entro 3 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- l) la guardiania e/o sorveglianza, ove necessaria, del cantiere, comprese tutte le cose ivi depositate, anche se di proprietà della Amministrazione Comunale, a norma della Legge n.646/82.

articolo 14 **QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Tutti i materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere delle migliori qualità, dando la preferenza ai prodotti nazionali.

Solo in caso di documentata irreperibilità dei materiali richiesti, ed a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno accettati i materiali di diverso tipo ma che non si discostino dalle caratteristiche richieste.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata a regola d'arte, secondo le migliori regole tecniche vigenti in materia, le indicazioni enucleate nella esposizione delle voci delle categorie dei lavori e conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Inoltre, è obbligo dell'impresa di uniformarsi e attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dai regolamenti vigenti in materia di esecuzione dei Lavori Pubblici.

Per la realizzazione dei lavori l'impresa è obbligata ad impiegare mezzi, macchine ed attrezzature ritenute idonee dalla Direzione Lavori, tenendo in cantiere quanto utile ed idoneo, in rapporto alla entità dei lavori che dovranno eseguirsi.

Prima di dare inizio a lavori, l'impresa é tenuta ad informarsi presso gli Enti erogatori di servizi se nelle zone nelle quali ricadano le opere, esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo l'impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere la data presumibile della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.

Il maggiore onere al quale l'impresa dovrà sottostare per la esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle opere danneggiate, alla direzione dei lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'impresa, rimanendo del tutto estraneo l'Amministrazione Comunale da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dalla disposizione di affidamento, purché a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'eseguimento di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

È fatto obbligo tassativo all'impresa di rispettare e far rispettare a quanti hanno ingerenza o interferenza con i lavori appaltati, le norme antinfortunistiche vigenti, in modo da garantire l'incolumità degli operatori del servizio e dei terzi in genere.

L'impresa dovrà altresì osservare le leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008), nonché le norme del contratto collettivo nazionale di categoria.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere dall'impresa .

L'impresa ha l'obbligo di regolare i propri lavori in correlazione con interventi eseguiti contemporaneamente ad altre imprese, in modo da non procurare intralci ed interferenze.

articolo 15 **PAGAMENTI**

Il pagamento dei lavori affidati con i vari ordinativi sarà disposto dalla Direzione Lavori sulla base di SAL e relativi certificati di liquidazione di importo non inferiore ad € 20 000,00 (euro ventimila/00), al netto del ribasso d'asta.

La liquidazione del credito residuo avverrà dopo l'approvazione della "relazione sulla esecuzione ed acclaramento dei lavori" di ogni singola annualità, di cui al successivo art.18, che la Direzioni Lavori dovrà produrre entro e non oltre novanta giorni dalla data di approvazione del relativo conto finale.

articolo 16 **RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA**

Nell'esecuzione dei vari lotti di lavoro affidati, l'impresa è obbligata ad adottare tutti i mezzi e cautele idonei a prevenire danni in genere ed in particolare gli infortuni sul lavoro secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n.81/2008.

L'impresa, pertanto, rimane l'unica responsabile di eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i lavori, sollevando l'Amministrazione ed il personale preposto alla sorveglianza e alla direzione dei lavori, da ogni responsabilità civile e/o penale, derivante da danni, infortuni ed altro, cagionate sia alle persone addette ai lavori che a terzi.

articolo 17 **PERSONALE DELL'IMPRESA**

L'Impresa nella esecuzione dei lavori disposti dalla Direzione Lavori con appositi ordinativi dovrà utilizzare personale tecnico idoneo ed in possesso di adeguata capacità professionale. Inoltre dovrà mantenere la disciplina nel cantiere e osservare e far osservare dal proprio personale le leggi ed i regolamenti.

articolo 18 **ACCLARAMENTO DEI LAVORI**

I lavori di manutenzione realizzati, per la loro caratteristica, saranno acclarati annualmente con l'approvazione della relazione sulla esecuzione dei lavori, da redigersi a cura della Direzione Lavori al posto del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.141 del D.Lgs. n.163/2006 ed art.21, comma 6 della L.R. n.13/2001.

Sino a quando non sia stata approvata la relazione innanzi menzionata, la manutenzione delle opere eseguite sarà a cura e spese dell'Impresa, che non avrà diritto ad alcun rimborso.

Ove l'impresa non provvedesse alla suddetta manutenzione, l'Amministrazione procederà alla necessaria riparazione in danno dell'Impresa medesima.

articolo 19 SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Poiché gli interventi ad affidare con i vari ordinativi, in conformità alle disposizioni del precedente art.12, generalmente, riguarderanno limitate entità di lavorazione e non dovranno interferire con altri interventi previsti contestualmente sulle aree di intervento, è fatto obbligo all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle lavorazioni, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti, ed al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs. n.81/2008.

Tale piano dovrà tenersi dall'impresa presso le aree di lavorazione a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese sarà redatto dal coordinatore della sicurezza, all'uopo individuato, il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008. In questo caso le imprese che effettueranno le lavorazioni sono obbligate a presentare il proprio POS nel rispetto del redatto PSC.

articolo 20 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato si farà riferimento al D.Lgs. n.163/2006, al relativo Regolamento di Esecuzione ed alla L.R. n.13/2001.

PARTE 3 - DISPOSIZIONI FINALI

articolo 21 **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore, aggiudicatario dell'Accordo Quadro, sarà tenuto al rispetto degli obblighi imposti dalla Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese che a qualsiasi titolo verranno coinvolte nei lavori, ad effettuarsi sulla base sull'Accordo Quadro disciplinato dal presente capitolato.

articolo 22 **RECAPITO OPERATIVO**

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare alla Direzione Lavori il recapito del proprio ufficio operativo, il numero del servizio FAX e dell'utenza telefonica fissa e mobile.

articolo 23 **CONTROVERSIE**

Le controversie che eventualmente insorgeranno in sede di esecuzione dell'Accordo Quadro, saranno definite ai sensi dell'art.240 del D.Lgs. n.163/2006 o tramite l'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Bari, con esclusione dell'arbitrato.